

LEGGE REGIONALE 16 AGOSTO 1973, N. 12¹

Alienazione di immobili ad uso abitazione²

Art. 1

La Giunta regionale è autorizzata a vendere, a trattativa privata, gli alloggi descritti nell'elenco - allegato A) della presente legge, al prezzo a fianco di ciascuno indicato.

Art. 2

Gli alloggi sono offerti in prelazione di compravendita agli attuali locatari, purché dipendenti regionali in attività di servizio e purché essi o i loro familiari conviventi non siano proprietari di altro alloggio nel Comune ove sono situati gli alloggi.

Per ottenere la compravendita degli alloggi, gli interessati devono farne richiesta entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge e stipularne il relativo contratto entro i successivi trenta giorni.

Hanno altresì titolo a beneficiare della prelazione, purché locatari, i dipendenti regionali in quiescenza, il coniuge superstite o i dipendenti entro il primo grado, già conviventi con il dipendente regionale al momento del decesso in attività di servizio o in quiescenza.

¹ Con riferimento alla numerazione dei commi dei vari articoli della presente legge, si segnala che la medesima non è riportata in quanto non pubblicata nel B.U.R.

² In B.U. 21 agosto 1973, n. 36.

Art. 3

Il prezzo dell'alloggio può essere pagato in tutto o in parte all'atto della stipulazione del contratto di compravendita, oppure in tutto o per la residua parte mediante rate mensili costanti, comprensive dell'interesse annuo scalare del 5 per cento, per una durata non superiore ad anni venticinque.

Il tasso di interesse di cui al primo comma è ridotto all'1 per cento in favore dei dipendenti regionali in attività di servizio il cui trattamento economico annuo, pensionabile, non superi le Lire 2.500.000 (duemilionicinquecentomila) e al 2,50 per cento nel caso in cui il trattamento economico superi le Lire 2.500.000 ma sia inferiore a Lire 3.500.000 (tremilionicinquecentomila).

I benefici di cui al precedente comma sono applicabili anche in favore del dipendente regionale in quiescenza e del coniuge superstite, che fruisca di una pensione non superiore a Lire 2.500.000, rispettivamente di una pensione annua da Lire 2.500.000 a Lire 3.500.000.

Nel caso di pagamento rateale l'acquirente ha facoltà di provvedere in qualsiasi momento al pagamento in unica soluzione del residuo debito. Le spese inerenti e conseguenti al contratto di compravendita sono a totale carico degli acquirenti.

Nel contratto di compravendita o nel verbale di licitazione privata di cui al successivo articolo 4, è inserita una clausola per la quale spetta alla Regione il diritto di prelazione al prezzo pattuito tra Regione ed acquirente nel caso che questi intenda rivendere l'alloggio entro i successivi dieci anni.

Art. 4

Gli alloggi non venduti nei termini previsti dall'articolo 2

della presente legge sono offerti in vendita al prezzo base fissato nell'elenco allegato A) della presente legge ed alle condizioni di pagamento previste nel precedente articolo, a tutti i dipendenti regionali in attività di servizio.

La vendita è effettuata mediante licitazione privata, da tenersi col metodo di cui all'articolo 73, lettera c), del R.D. 23 maggio 1924, n. 827, al quale sono invitati in primo esperimento i dipendenti regionali in attività di servizio il cui trattamento economico annuo pensionabile non superi le 2.500.000, con avviso pubblicato almeno trenta giorni prima della data fissata per la licitazione, sul Bollettino Ufficiale - parte quarta - della Regione e affisso contemporaneamente e per quindici giorni consecutivi nell'albo regionale delle sedi di Trento e di Bolzano.

Nel primo esperimento di licitazione sono ammesse solamente offerte in aumento rispetto al prezzo base indicato all'articolo 1.

Qualora rimangano invenduti uno o più alloggi, entro sessanta giorni dal primo si procederà ad un secondo esperimento di licitazione al quale sono ammessi tutti i dipendenti regionali in attività di servizio e nel quale sono ammesse offerte in aumento rispetto al prezzo base indicato all'articolo 1, ridotto del 20 per cento.

Art. 5

Gli alloggi siti in Trento in via Lorenzoni – via Buccella 32 e via S. Pio X n. 14 - 16 costruiti con il contributo dello Stato, sono ceduti in proprietà secondo le norme del Decreto del-Presidente della Repubblica 17 gennaio 1959, n. 2, modificato dalla legge 27 aprile 1962, n.231.

Non si applica il disposto di cui al primo comma dell'articolo 3 del citato D.P.R. n. 2 del 1959.

Art. 6

Gli alloggi di cui al precedente articolo 5 eventualmente richiesti in proprietà dagli aventi diritto, saranno alienati secondo le norme dell'articolo 4 della presente legge.

Allegati omessi.